

Polizza sulle produzioni vegetali a seguito di avversità atmosferiche

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Società: SI Insurance (Europe), SA

Prodotto: Polizza non agevolata

Edizione: Gennaio 2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

SI Insurance (Europe), SA (qui di seguito "SIIE") è una società a responsabilità limitata di diritto Lussemburghese facente parte del Gruppo Sompo International la cui capogruppo è la Sompo International Holding Ltd. Tokyo. SIIE ha la sede legale nel Gran Ducato del Lussemburgo, 40 Avenue Monterey - L-2163 .

La Rappresentanza Generale per l'Italia di SIIE ha sede in Milano, via Larga, 13 cap. 20122 ed il recapito telefonico è +39 028057150, l'indirizzo e-mail: info.italia@sompo-intl.com PEC: SIIE@Legalmail.it ed ha editato il sito internet: www.sompo-intl.com

SIIE è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in forza della legge Lussemburghese ed è soggetta al controllo della Commissariat aux Assurances, con sede in 7 Boulevard Joseph II – L 1840 - Lussemburgo.

SIIE opera in Italia in regime di stabilimento ed è iscritta nell'elenco tenuto dall'IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato membro ammesse ad operare in Italia in regime di stabilimento (Elenco I) al n°.I.00150.

La Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) relativa all'esercizio 2018 non è stata ancora approvata dal consiglio di amministrazione della Società in quanto di recente costituzione. La pubblicazione di tale relazione è prevista entro il mese di Aprile 2019 e sarà disponibile sul sito della Società: www.sompo-intl.com. I seguenti dati patrimoniali sono stati comunicati all'autorità di vigilanza del Lussemburgo (Commissariat aux Assurances) in occasione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa: il requisito patrimoniale di solvibilità pari ad € 22,4 milioni, il requisito patrimoniale minimo per € 5,6 milioni, i fondi propri ammissibili alla loro copertura per € 83,0 milioni ed il valore dell'indice di solvibilità dell'impresa pari al 370%.

Al contratto si applica le legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

*R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096
Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.*



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni oltre a quelle riportate nel DIP Danni:

- danni dovuti alla non puntuale raccolta del prodotto giunto a maturazione;
- danni conseguenti ad errata pratiche agronomiche;
- danni conseguenti a fitopatie;
- danni dovuti a malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
- danni a seguito di terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche e frane;
- danni da incendio.

Franchigia:

- per le avversità grandine e vento forte è prevista per ogni prodotto una franchigia minima fissa ed assoluta (10%, 15%, 20% del valore assicurato) che varia in relazione alle diverse tipologie di coltura;
- per le avversità diverse dalla grandine e dal vento forte, franchigia fissa ed assoluta pari al 30% del valore assicurato;
- per la grandine e il vento forte è anche ammessa l'opzione di una franchigia iniziale del 30% del valore assicurato di tipo variabile che decresce con l'incremento del livello del danno. Sono previste differenti tabelle di scalarità della franchigia in base alle colture: frutta, uva, cereali, mais, tabacco, pomodoro.

Limite d'indennizzo: ove previsto, la Compagnia pagherà, per partita assicurata, in base alla tipologia di polizza sottoscritta e alle avversità assicurate, per uno o più eventi garantiti un importo massimo compreso tra il 90% oppure il 50% del valore assicurato iniziale al netto della franchigia contrattuale e dell'eventuale scoperto.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro: <ul style="list-style-type: none"> • dare avviso scritto del sinistro entro 3 giorni da quello in cui si è verificato l'evento o dal giorno in cui ne ho avuto conoscenza, • dichiarare se intendo richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria, • continuare ad eseguire tutti i lavori di buona agricoltura, • prima che abbia avuto luogo la perizia di non procedere alla raccolta del prodotto, • mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale degli appezzamenti.
	Prescrizione: il diritto d'indennizzo si prescrive entro due anni dal giorno in cui si è verificato il sinistro.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Obblighi dell'impresa	La Compagnia è tenuta a pagare l'indennizzo all'Assicurato secondo le modalità convenute con il Consorzio di Difesa e riportate all'interno della Polizza Collettiva stipulata dal medesimo con la Società di Assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Per i prodotti erbacei i termini di inizio della copertura assicurativa riportati nel DIP Danni decorrono in ogni caso ad avvenuto attecchimento e/o emergenza, per le colture arboree dalla schiusa delle gemme oppure dall'allegagione.

Per alcuni prodotti e/o eventi assicurati i termini di cessazione della copertura indicati nel DIP Danni possono riferirsi, anziché ad una data fissa, al raggiungimento di un determinato stadio fenologico della coltura.



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto agli imprenditori agricoli che vogliono assicurare le proprie colture presenti sul territorio nazionale dai danni conseguenti ad avversità atmosferiche, come definite dal P.G.R., al fine di usufruire del contributo pubblico previsto per questa copertura.



Quali costi devo sostenere?

I costi di remunerazione dell'intermediario sono inclusi nel premio di assicurazione.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia, presso l'Ufficio Reclami, tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Raccomandata all'indirizzo: SI Insurance (Europe), SA – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Larga, 13 – 20122 Milano (MI) • fax: (+39) 02-8900749 • email: compliant@sompo-intl.com • posta elettronica certificata: SIE@Legalmail.it
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione obbligatoria è un istituto che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 4 marzo 2010 n.28. La richiesta di mediazione nei confronti di SI Insurance (Europe), SA, deve essere depositata presso un Organismo di Mediazione tra quelli indicati nel sito ANIA, raggiungibile tramite il link www.ania.it/CONSUMATORI/Mediazione.html. Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di "condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari". Nelle materie in cui esiste l'obbligatorietà della mediazione le parti dovranno necessariamente farsi assistere da un avvocato. La procedura è facoltativa per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli o natanti.</p>
Negoziazione assistita	E' una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, che ha introdotto l'obbligo di tentare la conciliazione amichevole prima di iniziare una causa con cui si intende chiedere un pagamento - a qualsiasi titolo - di somme inferiori a 50.000 euro, fatta eccezione per le materie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria – vedasi punto precedente – nonché per tutte le cause, indipendentemente dal valore, per ottenere il risarcimento del danno derivante da circolazione dei veicoli e natanti. La parte, prima di iniziare una causa, dovrà a pena di improcedibilità tentare quindi la negoziazione assistita, avvalendosi obbligatoriamente dell'assistenza di un avvocato iscritto all'albo.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Arbitrato Il presente contratto non prevede la possibilità di ricorrere ad Arbitrato per la risoluzione di controversie tra le Parti. In ogni caso è sempre possibile per il Contraente rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Procedura FIN-NET Qualora il reclamante sia un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d'affari inferiore ad € 2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, e non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere "Fin-net", trasmettendo il proprio reclamo all'IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure</p>

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia
 +39 02 8057150

www.sompo-intl.com

R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096
 Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.

	<p>rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Gran Ducato del Lussemburgo: Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) 283, Route d’Arlon – L-1150 Gran Ducato del Lussemburgo - telefono +35226251; sg@cssf.lu</p>
<p>Reclami IVASS</p>	<p>Possono inoltre essere presentati direttamente all’IVASS, in quanto di competenza esclusiva, i reclami concernenti: l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n. 209 - Codice delle Assicurazioni - e delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; le liti transfrontaliere in materia di servizi finanziari per le quali il reclamante chiede l’attivazione della procedura FIN-NET.</p> <p>In particolare i reclami indirizzati all’IVASS dovranno contenere: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; individuazione del/i soggetto/i di cui si lamenta l’operato; breve descrizione del motivo di lamentela; copia del reclamo già presentato direttamente all’impresa corredato dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile a descrivere compiutamente le circostanze del reclamo.</p> <p>Non rientrano nella competenza dell’IVASS:</p> <ol style="list-style-type: none"> i reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità e alla quantificazione delle prestazioni assicurative, che devono essere indirizzati direttamente all’impresa: in caso di ricezione l’IVASS provvederà ad inoltrarli all’impresa di assicurazione entro 90 giorni dal ricevimento, dandone contestuale notizia ai reclamanti; i reclami per i quali sia già stata adita l’Autorità Giudiziaria: l’IVASS provvederà ad informare i reclamanti che gli stessi esulano dalla propria competenza; i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria e delle relative norme di attuazione disciplinanti la sollecitazione all’investimento di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, nonché il comportamento dei soggetti abilitati e delle imprese di assicurazione, relativamente alla vendita diretta, nella sottoscrizione e nel collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, i quali vanno inviati alla CONSOB - via G.B. Martini 3 - 00198 Roma; i reclami concernenti l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 e delle relative norme di attuazione disciplinanti la trasparenza e le modalità di offerta al pubblico delle forme pensionistiche complementari, i quali vanno inviati alla COVIP - Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma – Italia. <p>In caso di ricezione dei reclami di cui alle lettere c) e d), l’IVASS provvederà ad inoltrarli senza ritardo alle competenti Autorità, dandone contestuale notizia ai reclamanti.</p> <p>Resta in ogni caso salva la facoltà del Cliente di adire l’Autorità Giudiziaria.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE IL CONTRAENTE NON POTRA’ CONSULTARE TALE AREA, NE’ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO

SI Insurance (Europe), SA

A wholly owned subsidiary of Sompo International Holdings Ltd.

Rappresentanza Generale per l’Italia: Via Larga, 13 – 20122 Milano, Italia
+39 02 8057150

www.sompo-intl.com

*R.I. Milano e P.IVA 10376860960 • Rea n° 2526561, Elenco IVASS delle Sedi Secondarie di imprese di assicurazione UE n I.00150
Sede Legale: Lussemburgo, 40 Avenue Monterey, L-2163 – Granducato del Lussemburgo • N. iscrizione Registre du Commerce B 221096
Cap. Soc. €30,003 i.v., soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances.*